

CAMERA DEI DEPUTATI

T.U. delle leggi elettorali - D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE ABROGATA DAL REFERENDUM
<p><i>Art. 83, comma 2</i></p> <p>(...) Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.</p>	<p><i>Art. 83, comma 2</i></p> <p>(...) Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.</p>